



TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Via ..... Fax..... email.....

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario, in servizio presso l'Ufficio intestato, ad istanza di \_\_\_\_\_,  
domiciliato presso lo studio dell'Avvocato \_\_\_\_\_,  
visto l'art. 609 c.p.c. che dispone espressamente in materia di beni mobili presenti nell'immobile di cui è dovuto il rilascio, in relazione alla procedura esecutiva di rilascio dell'immobile sito in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, iniziata con avviso di saggio notificato il \_\_\_\_\_;

INTIMA

al/alla Signor/a \_\_\_\_\_,

**tenuto al rilascio dell'immobile, e a chiunque i beni risultino appartenere, di asportare dall'immobile stesso tutti i beni mobili estranei all'esecuzione, o che comunque non debbano essere consegnati, entro il termine improrogabile di giorni \_\_\_\_\_ dalla data di effettivo rilascio dell'immobile.**

*A norma di legge si avverte sin da ora, che, ove alla scadenza del termine suindicato, nei locali dell'immobile de quo, vi dovessero essere ancora beni estranei all'esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario procederà ex art. 609 c.p.c. come segue: "Su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode. Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode."*

Li \_\_\_\_\_,

L'Ufficiale Giudiziario

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep presso \_\_\_\_\_,  
ho notificato la suestesa intimazione a \_\_\_\_\_